

Rapporto di maggioranza

numero

5880R1/7002R1

data

3 ottobre 2017

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati su:

- **mozione 28 novembre 2005 presentata da Monica Duca Widmer per il Gruppo PPD (ripresa da Nadia Ghisolfi) in materia di procedura di nomina dei magistrati", 30.01.2007**
(v. messaggio 30 gennaio 2007 n. 5880);
- **iniziativa parlamentare 14 aprile 2014 presentata nella forma elaborata da Marco Chiesa e Sergio Savoia per la modifica della Costituzione cantonale per modificare il sistema di elezione dei giudici;**
- **iniziativa parlamentare 5 maggio 2014 presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per la modifica della Costituzione cantonale, della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato e della legge sull'organizzazione giudiziaria e relativi regolamenti per rivedere la procedura di elezione dei magistrati;**
- **mozione 5 maggio 2014 presentata da Giovanna Viscardi e cofirmatari "Modificare le procedure di nomina dei magistrati",**
(v. messaggio 12 novembre 2014 n. 7002)
- **iniziativa parlamentare 16 dicembre 2013 presentata nella forma generica da Angelo Paparelli e cofirmatari (ripresa da Massimiliano Robbiani) "Per una Giustizia più giusta";**
- **iniziativa parlamentare 22 febbraio 2016 presentata nella forma generica da Matteo Quadranti per introdurre, nella Legge sull'organizzazione giudiziaria in materia di elezioni dei magistrati, un periodo di prova e l'obbligo di frequentazione del corso e ottenimento di studi approfonditi in magistratura (CAS "magistratura") per i neoeletti;**

* * * * *

INDICE

1.	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA PROCEDURA DI ELEZIONE DEI MAGISTRATI.....	4
2.	GLI ATTI PARLAMENTARI	5
2.1	Mozione del 28 novembre 2005 di Monica Duca Widmer.....	5
2.2	Iniziativa parlamentare del 5 maggio 2014 di Michela Delcò Petralli	5
2.3	Mozione del 5 maggio 2014 di Giovanna Viscardi	5
2.4	Iniziativa parlamentare del 16 dicembre 2013 di Angelo Paparelli.....	6
2.5	Iniziativa parlamentare del 22 febbraio 2016 di Matteo Quadranti.....	6
3.	MESSAGGI DEL CONSIGLIO DI STATO	7
3.1	Messaggio del 30 gennaio 2007	7
3.2	Messaggio del 12 novembre 2014.....	7
4.	AUDIZIONI.....	9
5.	I LAVORI COMMISSIONALI	10
6.	AUTORITÀ DI NOMINA	10
6.1	Situazione in Ticino.....	10
6.2	Situazione nella Confederazione	11
6.3	Situazione negli altri Cantoni.....	11
6.4	Il parere del Consiglio di Stato	11
6.5	Esito delle audizioni	12
6.6	Conclusioni della Commissione.....	12
7.	RUOLO DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI E SUA COMPOSIZIONE	13
7.1	Situazione attuale	13
7.2	Audizioni.....	13
7.3	Conclusioni della Commissione.....	13
8.	TIPOLOGIA DI ESAME	14
8.1	Situazione attuale	14
8.2	Audizioni.....	14
8.3	Conclusioni della Commissione.....	14
9.	FREQUENTAZIONE DI CORSI PER MAGISTRATI E INTRODUZIONE DI UNA SCUOLA DI MAGISTRATURA IN TICINO	15
9.1	Situazione attuale	15
9.2	Rapporto del Consiglio di Stato	15
9.3	Audizioni.....	15
9.4	Conclusioni della Commissione.....	15
10.	COMMISSIONE GIUDIZIARIA	15
10.1	Situazione attuale	15
10.2	Rapporto del Consiglio di Stato	16
10.3	Audizioni.....	17

10.4	Conclusioni della Commissione.....	17
10.5	Modifiche della LOG e della LGC	17
11.	PERIODO DI PROVA	18
11.1	Situazione attuale	18
11.2	Rapporto del Consiglio di Stato	19
11.3	Consiglio della Magistratura.....	19
11.4	Audizioni.....	19
11.5	Conclusioni della Commissione.....	19
12.	CONCLUSIONI	20

* * * * *

1. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA PROCEDURA DI ELEZIONE DEI MAGISTRATI

In data 23 giugno 2015 il Gran Consiglio ha deciso la costituzione della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati, demandandole i seguenti oggetti:

- mozione del 28 novembre 2005 presentata da Monica Duca Widmer per il gruppo PPD (ripresa da Nadia Ghisolfi) in materia di procedura di nomina dei magistrati, oggetto del Messaggio del Consiglio di Stato n. 5880 del 30 gennaio 2007;
- iniziativa parlamentare del 14 aprile 2014 presentata nella forma elaborata da Marco Chiesa e Sergio Savoia per la modifica della Costituzione cantonale per modificare il sistema di elezione dei giudici, oggetto del Messaggio del Consiglio di Stato n. 7002 del 12 novembre 2014;
- iniziativa parlamentare del 5 maggio 2014 presentata nella forma elaborata da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per la modifica della Costituzione cantonale, della legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato e della legge sull'organizzazione giudiziaria e relativi regolamenti per rivedere la procedura di nomina dei magistrati, oggetto del Messaggio del Consiglio di Stato n. 7002 del 12 novembre 2014;
- mozione del 5 maggio 2014 presentata da Giovanna Viscardi e cofirmatari "Modificare le procedure di nomina dei magistrati", oggetto del Messaggio del Consiglio di Stato n. 7002 del 12 novembre 2014;
- iniziativa parlamentare del 16 dicembre 2013 presentata nella forma generica da Angelo Paparelli e cofirmatari (ripresa da Massimiliano Robbiani) "Per una Giustizia più giusta";
- iniziativa parlamentare del 13 ottobre 2014 presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per garantire una giustizia indipendente e imparziale (modifica della LOG);
- iniziativa parlamentare del 22 febbraio 2016 presentata nella forma generica da Matteo Quadranti per introdurre, nella Legge sull'organizzazione giudiziaria in materia di elezioni dei magistrati, un periodo di prova e l'obbligo di frequentazione del corso e ottenimento di studi approfonditi in magistratura (CAS "magistratura") per i neoeletti;
- iniziativa parlamentare del 23 settembre 2008 presentata nella forma generica da E.N. Mellini (ripresa da L. Filippini) per il gruppo UDC "Modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria (introduzione dell'obbligo della votazione in Gran Consiglio per la nomina dei magistrati e fissare la soglia minima da raggiungere per l'elezione)".

L'iniziativa del 14 aprile 2014 presentata nella forma elaborata da Marco Chiesa e Sergio Savoia per la modifica della Costituzione cantonale per modificare il sistema di elezione dei giudici è stata stralciata il 18 aprile 2016.

L'iniziativa del 23 settembre 2008 presentata nella forma generica da E.N. Mellini (ripresa da L. Filippini) per il gruppo UDC "Modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria (introduzione dell'obbligo della votazione in Gran Consiglio per la nomina dei magistrati e fissare la soglia minima da raggiungere per l'elezione)", essendo stata evasa in parte nell'ambito della revisione della LGC (con l'accoglimento della richiesta di abolire l'elezione tacita dei magistrati) è stata ritirata da L. Filippini in data 26 ottobre 2015.

Il presente rapporto affronterà unicamente la mozione del 28 novembre 2005 di Monica Duca Widmer, l'iniziativa parlamentare del 16 dicembre 2013 di Massimiliano Robbiani, l'iniziativa parlamentare del 5 maggio 2014 di Michela Delcò Petralli, la mozione del 5 maggio 2014 di Giovanna Viscardi e l'iniziativa del 22 febbraio 2016 di Matteo Quadranti.

L'iniziativa parlamentare del 13 ottobre 2014 di Michela Delcò Petralli sarà affrontata con un rapporto separato.

2. GLI ATTI PARLAMENTARI

2.1 Mozione del 28 novembre 2005 di Monica Duca Widmer

Con la mozione del 28 novembre 2005 l'allora deputata Monica Duca Widmer, a nome del gruppo PPD; ha chiesto al Consiglio di Stato quanto segue:

- A. di presentare entro la fine del mese di aprile del 2006 un rapporto sulla questione della nomina dei magistrati contenente i seguenti elementi:
1. la designazione dei Magistrati nei Cantoni svizzeri;
 2. la designazione dei Magistrati della Confederazione;
 3. indicazione in termini generici dei seguenti possibili scenari:
 - a. elezione dei Magistrati rendendo vincolante il parere dell'attuale Commissione indipendente di esperti, previo esame attitudinale specifico delle competenze dei nuovi magistrati o dei magistrati che concorrono per una nuova funzione in Magistratura;
 - b. introduzione di un periodo di prova in occasione della prima nomina a una nuova funzione nella Magistratura;
 - c. ritorno alla nomina dei magistrati da parte del popolo.

Il rapporto deve indicare, per ogni scenario preso in considerazione, anche le conseguenze dal profilo giuridico e, in particolare, l'eventuale necessità di modificare la Costituzione cantonale.

- B. Di aprire successivamente - sul medesimo rapporto - una procedura di consultazione per poter presentare, entro fine luglio 2006, un documento che permetta al Parlamento di presentare al Governo una richiesta formale e precisa di eventuale modifica del sistema di nomina.

2.2 Iniziativa parlamentare del 5 maggio 2014 di Michela Delcò Petralli

Con l'iniziativa parlamentare del 5 maggio 2014 la deputata Michela Delcò Petralli - dopo aver premesso che *«la nomina dei magistrati deve avvenire sulla base dell'esperienza, della reputazione, del profilo psicologico e caratteriale (particolarmente importante per la carica di magistrato penale) e del merito, e non dell'appartenenza partitica»* – propone che *«la nomina dei magistrati [venga] deferita al Consiglio della magistratura, la cui composizione può rimanere quella attuale (magistrati e avvocati) ma la cui elezione deve essere deferita per intero all'assemblea dei magistrati»*.

Negli intenti dell'iniziativista *«il concorso per la nomina dei magistrati dell'ordine giudiziario sarà indetto dal Consiglio della magistratura, o da un sua sottocommissione. Si auspica che i candidati, oltre ai titoli professionali, dimostrino una reputazione irrepreensibile e vengano sottoposti a un assessment che comprenda un esame attitudinale al posto vacante tra cui un esame caratteriale e psicologico e un esame di capacità professionale. Il posto vacante verrà assegnato sulla base dei risultati di tale esame»*.

2.3 Mozione del 5 maggio 2014 di Giovanna Viscardi

Con la mozione del 5 maggio 2014 la deputata Giovanna Viscardi, dopo aver premesso che a suo avviso il Gran Consiglio deve rimanere l'autorità di nomina, ha prospettato la possibilità di introdurre dei corsi obbligatori presso l'USI (conciliabile con l'attività

professionale) – a titolo di sorta di scuola di magistratura – che costituirebbe uno dei presupposti necessari per partecipare ai concorsi per i posti in Magistratura.

Secondo la mozionante «dopo la scuola di magistratura, per chi partecipa al concorso, si potrebbe prevedere un esame scritto. Esame che potrebbe essere giudicato da una commissione indipendente, magari formata da docenti di università con sede oltre Gottardo».

La mozionante chiede al Consiglio di Stato di procedere con uno studio sulla questione e di valutare la possibilità di realizzare quanto sopra proposto.

2.4 Iniziativa parlamentare del 16 dicembre 2013 di Angelo Paparelli

Le preoccupazioni espresse dall'iniziativista sono in ordine all'importanza dell'appartenenza politica nella Giustizia ticinese, per cui in alcuni casi si è sovvertito il parere della Commissione di esperti indipendenti perché i candidati magistrati non avevano la giusta appartenenza partitica.

Si sono verificati anche casi in cui alcuni giovani validi concorrenti sono stati esclusi perché sprovvisti di qualche anno di pratica, mentre altri, sprovvisti anch'essi di esperienza ma che godevano del sostegno di un partito, l'hanno spuntata.

L'iniziativa propone dunque di dare il via a una riforma della Giustizia, magari iniziando dalla separazione delle carriere, o perlomeno dividendo la carriera privata, quella di avvocato, da quella di giudice o magistrato. La genericità dell'atto parlamentare lascia ampio spazio alle preposte Commissioni per esaminare le riflessioni esposte e, se del caso, proporre i necessari correttivi per garantire una Giustizia più giusta, anche a costo di fare un passo indietro a prima del 2000, quando era il popolo a decidere.

2.5 Iniziativa parlamentare del 22 febbraio 2016 di Matteo Quadranti

L'iniziativa, dopo aver descritto l'Accademia svizzera della magistratura a Neuchâtel e Lucerna, chiede di introdurre, o valutarne l'introduzione, nella Legge sull'organizzazione giudiziaria, un periodo di prova della durata di due anni per tutti i magistrati neoeletti, al quale seguirà una valutazione in vista della conferma della carica e l'obbligo per i neoeletti di frequentare e conseguire il "Certificate of advanced studies (CAS) in Magistratura" il, rilasciato dalla citata Accademia, nel periodo di prova e comunque prima della conferma della nomina. Il titolo CAS in Magistratura sarà considerato criterio preferenziale, ma non esclusivo, per la valutazione e la nomina. L'obbligo di conseguire il CAS vige anche per i magistrati già eletti con un'attività giudiziaria inferiore ai due anni.

Quanto ai costi della formazione CAS, pari a circa 12 mila franchi, l'iniziativista chiede che siano assunti dallo Stato per i magistrati in carica e che li rimborsi ai candidati eletti che ne sono già in possesso. Il magistrato eletto che non dovesse superare gli esami CAS dovrà sostenere i costi a proprie spese.

3. MESSAGGI DEL CONSIGLIO DI STATO

3.1 Messaggio del 30 gennaio 2007

Con il Messaggio n. 5880 del 30 gennaio 2007 il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla mozione del 28 novembre 2005 presentata da Monica Duca Widmer per il gruppo PPD in materia di procedura di nomina dei magistrati (cfr. *supra* 2.1.).

Il Consiglio di Stato ha allestito una tabella con indicate le modalità di designazione nei vari Cantoni svizzeri.

Il Consiglio di Stato ha poi esaminato, in termini generici, i tre scenari indicati nella mozione (1. preavviso vincolante della Commissione di esperti; 2. periodo di prova; 3. elezione popolare dei magistrati), fornendo le seguenti indicazioni:

1. Preavviso vincolante: la facoltà di esprimere un parere vincolante equivale alla facoltà di emanare una decisione, di modo che occorrerebbe prevedere una via di ricorso a livello cantonale. Non sarebbe necessario modificare la Costituzione, ma occorrerebbe rivedere la LOG.
2. Periodo di prova: questa variante, che consentirebbe di valutare concretamente l'effettiva idoneità dei magistrati, presuppone la modifica dell'art. 81 cpv. 1 Cost./TI. Questa variante non è conosciuta da nessun Cantone svizzero, né dalla Confederazione e presuppone un'estensione delle competenze del Consiglio della magistratura.
3. Elezione popolare: l'attuazione di una simile proposta richiede la modifica della Costituzione.

Il Consiglio di Stato ha poi indicato che avrebbe aperto una consultazione quando il Gran Consiglio o una sua Commissione si fossero determinati circa le tre ipotesi formulate nella mozione.

La mozione può quindi essere ritenuta evasa per quanto riguarda il punto A, mentre è ancora pendente per quanto riguarda il punto B.

3.2 Messaggio del 12 novembre 2014

Con il Messaggio n. 7002 il Consiglio di Stato si è espresso in merito all'iniziativa parlamentare del 14 aprile 2014 di Marco Chiesa e Sergio Savoia per la modifica della Costituzione cantonale per modificare il sistema di elezione dei giudici e all'iniziativa parlamentare del 5 maggio 2014 presentata nella forma elaborata da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per la modifica della Costituzione cantonale, della legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato e della legge sull'organizzazione giudiziaria e relativi regolamenti per rivedere la procedura di nomina dei magistrati, nonché alla mozione del 5 maggio 2014 presentata da Giovanna Viscardi e cofirmatari "Modificare le procedure di nomina dei magistrati".

Per quanto riguarda l'iniziativa degli allora deputati Marco Chiesa e Sergio Savoia – nel frattempo stralciata – il Consiglio di Stato ha indicato di ritenere che la procedura di elezione ad opera del Gran Consiglio debba essere mantenuta.

Per quanto riguarda l'elezione popolare, il Consiglio di Stato si è dichiarato contrario per i seguenti motivi:

- nelle uniche due occasioni in cui avvenne nel nostro Cantone (1982 e 1992) *«l'esperienza dell'elezione popolare [dei giudici del Tribunale d'appello] fu giudicata negativamente sia dall'esterno sia dai magistrati che la condussero»*;
- *«nella realtà e secondo l'esperienza, le possibilità di scelta dei cittadini sono quindi assai più limitate rispetto alle elezioni di natura politica»*;
- *«il sistema di elezione popolare si rivelerebbe addirittura controproducente»,* poiché sarebbe *«improbabile che un elettore possa formare una propria convinzione prescindendo dall'esposizione mediatica o dall'appartenenza politica del candidato, rischiando di tralasciare criteri essenziali legati all'ambito giuridico e professionale»,* ciò che renderebbe *«l'esercizio democratico piuttosto illusorio»*.

Il Consiglio di Stato, al di là del merito dell'iniziativa, ha inoltre ravvisato alcune lacune e incoerenze giuridiche che precluderebbero l'applicazione di quanto postulato nell'iniziativa. Per quanto riguarda l'iniziativa della deputata Michela Delcò Petralli, il Consiglio di Stato, fermo restando quanto indicato in precedenza in merito alla preferenza per il mantenimento dell'elezione da parte del Gran Consiglio, ha espresso *«le sue riserve sulla proposta che toglierebbe all'Autorità politica eletta direttamente dal Popolo il compito di eleggere i magistrati. Il Consiglio della magistratura è infatti un'autorità nominata in parte dal Gran Consiglio e in parte dai magistrati stessi. Un ulteriore punto negativo, a nostro avviso, risiede nel fatto che nella decisione di stabilire chi può diventare magistrato sono coinvolti i magistrati stessi. Ciò porterebbe di conseguenza a instaurare un regime di cooptazione indiretta parziale, poco consona a uno Stato democratico»*.

Per quanto riguarda la mozione della deputata Giovanna Viscardi, il Consiglio di Stato ritiene *«inadeguata»* la proposta dei mozionanti *«di mantenere il Parlamento quale autorità di nomina, subordinando l'eleggibilità dei candidati magistrati alla frequentazione obbligatoria ex ante o susseguente di una formazione specifica»*.

Il Consiglio di Stato *«pur sostenendo la formazione continua anche dei magistrati, [...] non ritiene l'istituzione di un tale obbligo formativo un criterio determinante per la qualità di una candidatura. Qualora la partecipazione alla formazione costituisca un requisito di validità della candidatura, potrebbe causare una dissuasione di potenziali, validi candidati, in quanto gli oneri imposti dal periodo formativo, unitamente alla mancanza di garanzie d'elezione, risulterebbero poco sostenibili. Siamo invece convinti che occorre evitare di scoraggiare le candidature, ma consentire la possibilità di concorrere alla più ampia cerchia di persone. L'esame da parte della Commissione di esperti indipendenti e del Gran Consiglio sono dei passaggi che permettono di effettuare l'elezione con sufficienti elementi (in questo senso, la frequentazione spontanea da parte del candidato di una formazione specifica quale il CAS in magistratura costituirebbe uno degli elementi da tenere in considerazione nel processo di selezione). L'istituzione di altri o di ulteriori passaggi prima dell'accettazione di una candidatura implicherebbe peraltro una sorta di deresponsabilizzazione del Gran Consiglio, senza tuttavia, a nostro avviso, aumentare la qualità delle candidature»*.

Il Consiglio di Stato ha quindi concluso di non ritenere di dar seguito a quanto postulato nella mozione.

Il Consiglio di Stato ha invece suggerito *«di valutare l'adozione del sistema in vigore a livello federale. Questa procedura d'elezione, [...] si contraddistingue dall'esistenza di una specifica Commissione giudiziaria incaricata in particolare di preparare l'elezione, di*

mettere a concorso i posti di magistrato e di sottoporre al Parlamento delle proposte di elezione. [...] Si tratterebbe pertanto di istituire una Commissione giudiziaria analoga a quella esistente a livello federale, a cui trasferire i compiti dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, attribuendole, in aggiunta, la competenza di formulare proposte di elezione con il supporto di una Commissione d'esperti indipendenti».

In conclusione, il Consiglio di Stato, come già indicato nel messaggio del 30 gennaio 2007, ha ribadito di reputare che *«spetti in primo luogo al Gran Consiglio approfondire il tema delicato della procedura di designazione dei magistrati dell'ordine giudiziario e semmai formulare una proposta»*, il Consiglio di Stato ha però aggiunto che *«il suo orientamento per l'adozione di un modello analogo a quello applicato dalla Confederazione, con il supporto di una Commissione di esperti indipendenti»*.

4. AUDIZIONI

La Commissione ha proceduto alle seguenti audizioni.

- 3 novembre 2015: la deputata Giovanna Viscardi e la deputata Michela Delcò Petralli, in merito ai loro atti parlamentari (cfr. punto 1.);
- 1° dicembre 2015: il deputato Maurizio Agustoni in merito alla mozione del 26 novembre 2005 di Monica Duca Widmer (ripresa da Nadia Ghisolfi) e i Giudici Giovanna Ruggero-Will e Werner Walser, allora Presidente e Vicepresidente del Consiglio della Magistratura, nonché il suo coordinatore Mattia Annovazzi;
- 19 gennaio 2016: il Consigliere di Stato Norman Gobbi, l'allora Coordinatore del Dipartimento delle Istituzioni Giorgio Battaglioni e una rappresentanza della Commissione di esperti indipendenti per l'elezione dei magistrati, composta dal Presidente Aldo Borella e dai membri Marco Borghi, Spartaco Chiesa e Alessandro Soldini;
- 16 febbraio 2016: una rappresentanza dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, composta dal Presidente Renato Cabrini, dal Vicepresidente Gianluca Padlina e dai membri del Consiglio Augusta Bullo e Gabriele Banfi, e il Procuratore Generale John Nosedà;
- 18 ottobre 2016 la Presidente del Tribunale amministrativo cantonale, Giudice Flavia Verzasconi;
- il deputato Angelo Paparelli ha rinunciato a essere sentito, in data 23 novembre 2015, in relazione all'iniziativa presentata in forma generica il 16 dicembre 2013 "Per una Giustizia più giusta";
- il deputato Matteo Quadranti ha rinunciato a essere sentito, in data 19 maggio 2016, in relazione all'iniziativa del 22 febbraio 2016 presentata nella forma generica per introdurre, nella Legge sull'organizzazione giudiziaria in materia di elezioni dei magistrati, un periodo di prova e l'obbligo di frequentazione del corso e ottenimento di studi approfonditi in magistratura (CAS "magistratura") per i neoeletti;
- 31 gennaio 2017: il Consigliere di Stato Norman Gobbi su "Giustizia 2018";
- in data 6 giugno 2017 la Sottocommissione "Commissioni" della Commissione speciale per la riforma della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato e una rappresentanza della Commissione di esperti indipendenti per l'elezione dei magistrati, composta dal Presidente, Aldo Borella, e dai signori Spartaco Chiesa, Ivo Eusebio, Marco Borghi e dal segretario della stessa, signor Gionata Buzzini.

5. I LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione, dopo aver proceduto alle audizioni di cui al punto 3, ha deciso di concretizzare le richieste dei diversi atti parlamentari nei seguenti sei quesiti che sono stati sottoposti ai gruppi parlamentari.

1. L'autorità di nomina dei magistrati deve rimanere il Parlamento o questa deve essere deferita ad altri (popolo, potere giudiziario, ecc.)?
2. Se l'autorità di nomina rimane il Parlamento, si vuole confermare il preavviso da parte della Commissione indipendente di esperti per il vaglio delle candidature? Se sì, si vuole modificarne le competenze o l'esame dei candidati? È fattibile modificare la composizione della Commissione a dipendenza del bando di concorso?
3. Oltre all'audizione orale dei candidati cosa è possibile prevedere? Un esame scritto, un assessment effettuato da una ditta esterna per valutare le loro competenze personali e psicologiche, un esame orale più strutturato con domande puntuali?
4. La frequentazione di un apposito corso per magistrati o l'acquisizione di un diploma da una specifica accademia devono diventare titoli preferenziali o solo facoltativi per la scelta? È fattibile l'introduzione di una Scuola di magistratura in Ticino?
5. È opportuno creare una nuova Commissione denominata "giustizia" che tratti tutti i temi relativi all'ambito giudiziario e alla nomina dei magistrati di ogni ordine? Questa Commissione quale competenza deve avere sulla loro nomina?
6. È necessario introdurre un periodo di prova per i magistrati di nuova nomina? Se sì solo per un ambito giudiziario o per tutti? Con quale durata e chi giudica il loro operato e statuisce sulla loro conferma definitiva?

Il presente Rapporto è strutturato sulla base dei precitati quesiti.

6. AUTORITÀ DI NOMINA

6.1 Situazione in Ticino

In Ticino il potere giudiziario è eletto in parte dal Popolo (giudici di pace, art. 81 cpv. 2 Cost./TI) e in parte dal Gran Consiglio (giudici del Tribunale d'appello, giudici dell'istruzione e dell'arresto, Procuratore generale e Procuratori pubblici; Pretori, Presidenti e membri dei Tribunali delle espropriazioni; Magistrato dei minorenni, quattro membri del Consiglio della magistratura, giurati cantonali, art. 36 Cost./TI).

L'art. 36 cpv. 2 Cost./TI stabilisce che salvo i membri del Consiglio della magistratura e i giurati cantonali *«l'elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature»*.

Fino all'entrata in vigore della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 – ossia il 1. gennaio 1998 – era prescritta l'elezione popolare dei giudici di appello, dei pretori, dei giudici di pace e degli assessori giurati cantonali e federale.

Le altre cariche giudiziarie – compresi in particolare i Procuratori pubblici – non sono mai state di elezione popolare.

6.2 Situazione nella Confederazione

I giudici del Tribunale federale, i giudici del Tribunale amministrativo federale, i giudici del Tribunale penale federale, i membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, il Procuratore generale della Confederazioni e i sostituti procuratori generali della Confederazione sono eletti dall'Assemblea federale (art. 168 Cost. e le relative leggi di applicazione).

L'elezione è preparata dalla Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale, conformemente a quanto previsto dall'art. 40a della Legge federale sull'Assemblea federale (LParl); la Commissione giudiziaria è pure competente per la destituzione.

La Commissione giudiziaria *«mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti e i posti di procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione. Nel bando di concorso è indicato il grado di occupazione, per quanto la legge consenta l'esercizio a tempo parziale della funzione»* (art. 40a cpv. 2).

«La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione [cpv. 3], stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici, del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione [cpv. 4], in seno alla Commissione, ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio [cpv. 5]».

6.3 Situazione negli altri Cantoni

Il Messaggio n. 5880 illustra in modo schematico le modalità di nomina/elezione delle autorità giudiziarie in vigore negli altri Cantoni.

Su richiesta della Commissione, i Servizi del Gran Consiglio hanno allestito un documento più dettagliato relativo alla procedura di nomina/elezione in 16 Cantoni.

Per quanto riguarda i tribunali di prima istanza (in Ticino: i pretori) la maggior parte dei Cantoni prevede l'elezione popolare, alcuni Cantoni prevedono l'elezione da parte del Gran Consiglio (NW, FR, SH, AR, NE, JU) e due Cantoni prevedono la nomina da parte del Tribunale d'appello (VD e VS).

Per quanto concerne i giudici del Tribunale d'appello la maggior parte dei Cantoni prevede l'elezione da parte del Gran Consiglio e alcuni Cantoni prevedono l'elezione popolare (UR, OW, GL, ZG, BS, AR, AI, GE).

Circa il Ministero pubblico, la maggior parte dei Cantoni prevede l'elezione da parte del Gran Consiglio, alcuni Cantoni prevedono la nomina da parte del Consiglio di Stato (BL, AR, AI, SG, GR, TG, VD), due Cantoni prevedono l'elezione popolare (GL, GE) e tre Cantoni prevedono un sistema misto che, a dipendenza della funzione (Procuratore generale, procuratori capo, ecc.), prevede l'elezione popolare, la nomina da parte del Consiglio di Stato o la nomina da parte del Tribunale d'appello (ZH, BE, BS). Per quanto riguarda gli altri magistrati si rinvia ai precitati documenti.

6.4 Il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nel suo Messaggio n. 7002 del 12 novembre 2014, ha indicato di ritenere *«che la procedura d'elezione ad opera del Parlamento debba essere mantenuta. L'elezione popolare dei magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, benché conferisca la*

medesima legittimità elettiva del potere esecutivo e legislativo, non garantisce una maggior indipendenza del magistrato rispetto alla sua elezione da parte del Parlamento. Anzi, il sistema di elezione parlamentare attuale consente almeno in teoria l'elezione di candidati non vicini a un partito mentre l'elezione popolare tende a escludere (o perlomeno a rendere molto più improbabile) l'elezione di un candidato non proposto da uno o più partiti. L'elezione popolare dei giudici su liste intestate esplicitamente o legate indirettamente a un partito potrebbe far sorgere nel cittadino un'impressione di parzialità e suscitare quindi la sua sfiducia nella figura del magistrato e, più in generale, nella giustizia. Quanto ai mezzi necessari per giudicare l'idoneità dei candidati da parte del Popolo, oltre che agli altri elementi problematici di tale modalità d'elezione».

Per quanto riguarda la possibilità di conferire la competenza di nomina/elezione al Consiglio della magistratura il Consiglio di Stato ha espresso *«le sue riserve sulla proposta che toglierebbe all'Autorità politica eletta direttamente dal Popolo il compito di eleggere i magistrati. Il Consiglio della magistratura è infatti un'autorità nominata in parte dal Gran Consiglio e in parte dai magistrati stessi. Un ulteriore punto negativo, a nostro avviso, risiede nel fatto che nella decisione di stabilire chi può diventare magistrato sono coinvolti i magistrati stessi. Ciò porterebbe di conseguenza a instaurare un regime di cooptazione indiretta parziale, poco consono ad uno Stato democratico».*

6.5 Esito delle audizioni

I rappresentanti del Consiglio della magistratura e l'Ordine degli avvocati hanno espresso una preferenza per l'elezione da parte del Gran Consiglio.

6.6 Conclusioni della Commissione

La maggioranza della Commissione condivide il parere del Consiglio di Stato e propone quindi di mantenere la competenza del Gran Consiglio per l'elezione dei magistrati, con l'eccezione dei giudici di pace.

Essa ritiene che l'elezione da parte del Gran Consiglio costituisca un buon punto di equilibrio tra l'opportunità di una certa legittimazione democratica dei giudici e l'esigenza – espressa anche da numerosi giudici – di non coinvolgere le autorità giudiziarie del Cantone in un processo elettorale che potrebbe minare, almeno in apparenza, la loro indipendenza.

Si rileva che nei Cantoni dove è in vigore l'elezione popolare dei magistrati, il Popolo non viene praticamente mai chiamato alle urne, poiché i partiti si accordano preventivamente sulle persone da eleggere. Salvo rari casi, anche in Ticino – quand'era in vigore la precedente Costituzione, che prevedeva l'elezione popolare dei magistrati – le elezioni avvenivano perlopiù in modo tacito.

La maggioranza della Commissione ritiene importante sottolineare come non sia per nulla sorprendente che un magistrato si riconosca in una determinata area di pensiero o che egli aderisca a un partito.

L'ordine dei magistrati, al pari del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, costituisce uno dei tre poteri dello Stato (il potere giudiziario) ed è quindi auspicabile che l'esercizio pratico di tale potere avvenga tenendo conto della pluralità di sensibilità presenti nella nostra società.

La maggioranza commissionale, contrariamente a quanto avviene a livello federale, non ritiene opportuno indicare nel bando di concorso eventuali aree politiche sottorappresentate nella Magistratura, questo per evitare che tale indicazione costituisca un deterrente per validi candidati che non si riconoscono in tali aree oppure che costituisca un'eccessiva pregiudiziale al momento dell'elezione.

Fermo restando che nel singolo concorso deve essere eletto il migliore candidato, la maggioranza della Commissione auspica comunque che nell'esercizio delle proprie competenze il Gran Consiglio tenga conto dell'esigenza di accordare alle diverse sensibilità presenti nella società ticinese un'adeguata rappresentanza anche nel potere giudiziario.

7. RUOLO DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI E SUA COMPOSIZIONE

7.1 Situazione attuale

Come indicato in precedenza, l'art. 36 cpv. 2 Cost./TI stabilisce che salvo i membri del Consiglio della magistratura e i giurati cantonali *«l'elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature»*.

L'art. 5 LOG prevede che *«per l'esame e il preavviso delle nuove candidature all'elezione dei magistrati è istituita una Commissione d'esperti indipendenti, composta di 5 membri e nominata dal Gran Consiglio ogni sei anni. Non possono far parte della Commissione i membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, del potere giudiziario cantonale, del Consiglio della magistratura e i dipendenti del Cantone»*.

L'art. 6 LOG stabilisce che *«la Commissione d'esperti elabora e aggiorna autonomamente il proprio regolamento che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. La Commissione può raccogliere informazioni sui candidati o far capo a consulenze esterne. Dopo l'esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette all'Ufficio presidenziale il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso. Il preavviso deve pronunciarsi sull'eleggibilità dei candidati e motivare in modo circostanziato la loro idoneità rispetto alla specifica funzione a concorso»*.

7.2 Audizioni

Il Consiglio della Magistratura ha ricordato che, nel Rapporto sul Ministero pubblico del 30 giugno 2009, era stato suggerito di coinvolgere il Procuratore Generale – quale membro della Commissione di esperti – nell'ambito della valutazione dei candidati procuratori pubblici.

7.3 Conclusioni della Commissione

La maggioranza della Commissione ritiene che il preavviso della Commissione di esperti debba essere mantenuto.

Essa è dell'avviso che la composizione della Commissione di esperti debba rimanere stabile – e non variare a dipendenza del posto messo a concorso –; ciò per garantire un'uniformità di giudizio e una maggiore indipendenza della Commissione stessa.

Il Gran Consiglio, adottando l'art. 5 LOG, aveva del resto espressamente escluso che i membri del potere giudiziario cantonale facessero parte della Commissione di esperti. Va da sé che la Commissione, per formarsi un parere, può chiedere delle opinioni anche a terzi, sia nella forma delle referenze, sia in un'altra forma di acquisizione di informazioni. La Commissione ritiene comunque che sia opportuno che nella Commissione di esperti indipendenti siano rappresentati tutti i grandi ambiti del diritto (diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo) e auspica che si tenga conto di questa raccomandazione in occasione del rinnovo della composizione della stessa.

8. TIPOLOGIA DI ESAME

8.1 Situazione attuale

Le modalità di svolgimento dell'esame sono previste dal Regolamento della Commissione d'esperti indipendenti per l'esame e il preavviso delle nuove candidature all'elezione dei magistrati (RL 2.4.1.2.1.).

Secondo l'art. 4 del Regolamento *«prima di convocare i singoli candidati, la Commissione può effettuare un esame preliminare delle candidature e stabilire le modalità e l'ordine delle audizioni. Ogni candidato è sentito singolarmente. La Commissione lo ascolta particolarmente sulla sua formazione giuridica, sulle sue esperienze professionali e sui motivi per i quali egli intende entrare nella magistratura e coprire la carica sottoposta a concorso. Se necessario procede ad un esame sulle sue conoscenze giuridiche in relazione alla carica per cui si candida. La Commissione assume tutte le informazioni e le consulenze che ritiene necessarie per la valutazione del candidato»*.

8.2 Audizioni

La Commissione di esperti indipendente ha indicato che l'introduzione di un esame diverso da quello attuale sarebbe fattibile, ma comporterebbe un ripensamento dei compiti della Commissioni di esperti.

Per quanto riguarda gli aspetti personali e caratteriali, la Commissione di esperti ha indicato di non disporre attualmente delle competenze per esaminarli

Il Consiglio della Magistratura ha espresso delle perplessità su un esame scritto, pur senza escluderne la possibilità, a condizione che sia affiancato da una verifica delle qualità personali.

L'Ordine degli avvocati ha indicato che sarebbe più che altro preferibile un miglioramento del livello delle informazioni fornite ai candidati nel bando di concorso.

8.3 Conclusioni della Commissione

La maggioranza della Commissione ritiene che l'esame svolto dalla Commissione di esperti dovrebbe essere più approfondito e dovrebbe pure riguardare le competenze attitudinali del candidato.

Essa è dell'avviso in particolare che dovrebbe essere svolto un esame scritto (p.es. redazione di una sentenza sulla base di un incarto processuale) e che, per certe funzioni,

dovrebbe pure entrare in considerazione un *assessment* che verifichi l'idoneità del candidato ad accedere alla carica per il quale egli ha concorso. Il maggior approfondimento di tali esami dovrà riflettersi nei preavvisi di idoneità della Commissione di esperti indipendenti.

9. FREQUENTAZIONE DI CORSI PER MAGISTRATI E INTRODUZIONE DI UNA SCUOLA DI MAGISTRATURA IN TICINO

9.1 Situazione attuale

La frequentazione di un corso per Magistrati non è un requisito per essere eletti quali magistrati.

9.2 Rapporto del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nel suo rapporto del 12 novembre 2014, riferendosi alla mozione della deputata Giovanna Viscardi, ha indicato inadeguata la proposta di mantenere il Parlamento quale autorità di nomina, subordinando l'eleggibilità dei candidati magistrati alla frequentazione obbligatoria ex ante o susseguente di una formazione specifica.

Si rinvia peraltro a quanto indicato *supra* ad 3.2.

9.3 Audizioni

Dalle audizioni non sono emersi pareri univoci in materia.

9.4 Conclusioni della Commissione

La maggioranza della Commissione ritiene che la frequentazione di corsi per magistrati sia un elemento da valutare, ma che non debba costituire né un criterio determinante, né un criterio preferenziale.

La Commissione, tenuto conto della separazione dei poteri (art. 51 Cost./TI) ritiene che spetti al Consiglio della magistratura di stabilire un eventuale obbligo di frequentare tali corsi dopo l'elezione.

Inoltre, ritiene che non vi siano le premesse per istituire in Ticino una Scuola di magistratura.

10. COMMISSIONE GIUDIZIARIA

10.1 Situazione attuale

I temi che riguardano l'organizzazione giudiziaria sono attualmente demandati alla Commissione della legislazione – se è in discussione una modifica legislativa – mentre i rapporti con le autorità giudiziarie vengono intrattenute per prassi dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, come per esempio nel caso delle elezioni dei magistrati.

L'istituzione di una Commissione speciale giustizia era già stata prospettata dalla Commissione della legislazione, mediante un'iniziativa del 27 febbraio 2007 dell'allora

deputato Felice Dafond ("Istituzione di una Commissione speciale della giustizia"), la quale avrebbe avuto per compito *«principale di esercitare l'alta vigilanza sul potere giudiziario. A tal fine le autorità giudiziarie e i magistrati saranno tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni necessarie all'espletamento del suo compito, nel rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri e del segreto d'ufficio. In tal senso spetterà alla Commissione l'esame delle relazioni delle autorità giudiziarie contenute nel Rendiconto annuale del Consiglio di Stato, facendone rapporto al Gran Consiglio. La Commissione sarà pure destinataria delle decisioni del Consiglio della Magistratura inerenti ai magistrati. Tra i suoi compiti vi sarà pure la preparazione, sulla scorta del rapporto della Commissione di esperti, delle elezioni dei magistrati di competenza parlamentare. In genere alla costituenda Commissione saranno assegnati, per il preavviso (rapporto) al plenum, gli oggetti attinenti all'ambito della giustizia»*.

Nel marzo 2009 la Commissione della legislazione era giunta a una maggioranza attorno al principio che la Commissione "giustizia" sarebbe stata composta da un membro per gruppo parlamentare (scelti tra i membri della Commissione della legislazione) e avrebbe esercitato l'alta vigilanza secondo l'art. 147 LGC, nonché valutato le candidature dei candidati magistrati.

Il tema è poi approdato davanti all'Ufficio presidenziale e si è creata una situazione di stallo.

Nell'ottobre 2010 è stato deciso che una delegazione della Commissione della legislazione avrebbe incontrato l'Ufficio presidenziale.

L'iniziativa, a fronte delle perplessità emerse, è stata in seguito ritirata.

Il 18 giugno 2013 Pelin Kandemir Bordoli, Giorgio Galusero e cofirmatari hanno presentato un'iniziativa parlamentare generica per l'istituzione di una Commissione speciale della giustizia. Quest'ultima iniziativa è stata assegnata alla Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, dove è tuttora pendente.

10.2 Rapporto del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nel suo rapporto del 12 novembre 2014, ha suggerito *«di valutare l'adozione del sistema in vigore a livello federale. Questa procedura d'elezione, [...] si contraddistingue dall'esistenza di una specifica Commissione giudiziaria incaricata in particolare di preparare l'elezione, di mettere a concorso i posti di magistrato e di sottoporre al Parlamento delle proposte di elezione. In seguito, al legislativo non resterà che procedere all'elezione in piena cognizione di causa. A mente del Consiglio di Stato, questa soluzione ben si concilierebbe con le esigenze ticinesi: essa costituirebbe difatti una naturale evoluzione del sistema attualmente in vigore nel nostro Cantone, che già attribuisce una serie di competenze al Gran Consiglio. Il Governo si è quindi posto la questione sul ruolo della Commissione d'esperti indipendenti nel contesto di questo sistema d'elezione (cfr. anche sub II. 4 che precede) e ha reputato l'opportunità di mantenere una simile Commissione a supporto dell'attività svolta dalla Commissione giudiziaria del Parlamento. Si tratterebbe pertanto di istituire una Commissione giudiziaria analoga a quella esistente a livello federale, a cui trasferire i compiti dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, attribuendole, in aggiunta, la competenza di formulare proposte di elezione con il supporto di una Commissione d'esperti indipendenti»*.

10.3 Audizioni

L'Ordine degli avvocati ha indicato che potrebbe essere utile avere un interlocutore definito per le tematiche relative alla Giustizia.

10.4 Conclusioni della Commissione

La Commissione è dell'avviso che sia opportuno introdurre una Commissione giudiziaria incaricata di preavvisare l'elezione dei magistrati, anche sulla base del preavviso della Commissione di esperti. Le competenze in materia esercitate finora ai sensi della LOG dall'Ufficio presidenziale verrebbero dunque svolte dalla suddetta Commissione.

La Commissione reputa invece che la Commissione giudiziaria non debba essere investita della trattazione dei temi inerenti la Giustizia, per i quali dovrebbe restare competente una specifica Commissione del Gran Consiglio (ora Commissione della legislazione).

La Commissione ritiene in proposito che possa essere seguito l'esempio dell'Assemblea federale.

Per quanto attiene il numero di membri e la sua composizione, la Commissione ritiene che essa dovrà avere un numero di membri pari a ogni Gruppo costituito in Gran Consiglio e che ogni Gruppo avrà diritto a un membro.

Come indicato in ingresso, il tema è pure pendente dinnanzi alla Commissione che si sta occupando della revisione della Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato, con la quale si è svolto un incontro il 6 giugno 2017.

In futuro potrebbe porsi la questione di sapere se i membri della Commissione giudiziaria debbano essere nel contempo membri della Commissione che si occuperà dei temi della giustizia; la Commissione non ritiene attualmente di stabilire questo requisito, che dovrà essere discusso e deciso nell'ambito della revisione della Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato.

Nel frattempo la Commissione giudiziaria potrà essere costituita secondo le indicazioni dei Gruppi, senza vincoli di presenza in altre Commissioni.

10.5 Modifiche della LOG e della LGC

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è dunque così modificata:

Art. 3 cpv. 1 - Concorso (modifica)

¹L'elezione dei magistrati di competenza del Gran Consiglio avviene previo concorso pubblicato a cura ~~dell'Ufficio presidenziale~~ **della Commissione giudiziaria del Gran Consiglio** nel Foglio ufficiale per la durata minima di 15 giorni.

Art. 6 cpv. 3 - Esame e preavviso delle candidature (modifica)

³Dopo l'esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette ~~all'Ufficio presidenziale~~ **alla Commissione giudiziaria** il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso.

Art.7 - Preparazione dell'elezione (modifica)

L'ufficio presidenziale ~~La~~ **Commissione giudiziaria** trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell'elezione, un rapporto comprendente:

- a) l'elenco dei candidati;
- b) il preavviso della Commissione d'esperti sulle nuove candidature;
- c) copia degli eventuali rapporti del Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati n carica;
- d) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza.
- e) le sue proposte di elezione.

Di conseguenza, la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 21 - Commissioni permanenti (modifica)

Nella seduta costitutiva e per l'intero quadriennio il Gran Consiglio designa le seguenti Commissioni permanenti ~~composte di 17 commissari~~:

- a) Commissione della gestione e delle finanze, **composta di 17 membri**;
- b) Commissione della legislazione, **composta di 17 membri**;
- c) Commissione delle petizioni e dei ricorsi, **composta di 17 membri**;
- d) **Commissione giudiziaria, composta di un membro per ogni gruppo parlamentare.**

Art. 24a - Commissione giudiziaria (nuovo)

¹La Commissione giudiziaria si occupa di pubblicare nel Foglio ufficiale il concorso per l'elezione dei magistrati di competenza del Gran Consiglio per la durata minima di 15 giorni.

²Alla Commissione giudiziaria viene trasmesso il preavviso scritto della Commissione di esperti indipendenti sulle singole candidature.

³Essa trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell'elezione, un rapporto comprendente:

- a) l'elenco dei candidati;
- b) il preavviso della Commissione d'esperti sulle nuove candidature;
- c) copia degli eventuali rapporti del Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati n carica;
- d) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza.
- e) le sue proposte di elezione.

11. PERIODO DI PROVA

11.1 Situazione attuale

L'art. 81 cpv. 1.Cost./TI prevede che *"il periodo di nomina dei magistrati è di dieci anni"*, non è quindi previsto alcun periodo di prova.

La destituzione dei magistrati è prevista dall'art. 80 cpv. 1 LOG, il quale stabilisce che *«nei confronti del magistrato inadempiente nell'esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura, il Consiglio può infliggere le seguenti*

sanzioni disciplinari: a) l'ammonimento; b) la multa sino a fr. 10'000.--; c) la sospensione sino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario; d) la destituzione».

L'art. 80 cpv. 2 LOG precisa che *«nella commisurazione della sanzione disciplinare devono essere considerati la rilevanza del fatto, il grado di colpa e il comportamento anteriore del magistrato».*

11.2 Rapporto del Consiglio di Stato

Nel suo rapporto del 30 gennaio 2007 il Consiglio di Stato non aveva preso espressamente posizione sul tema, rilevando che il periodo di prova consentirebbe di valutare concretamente l'effettiva idoneità dei magistrati, ma osservando altresì che un simile sistema non vige in alcun Cantone svizzero, né nella Confederazione.

11.3 Consiglio della Magistratura

Nel Rapporto del Consiglio della Magistratura sul Ministero pubblico del 30 giugno 2009 è stata accennata la possibilità – evocata in modo particolare dall'ordine degli avvocati (e ribadita nella loro audizione) – di stabilire un periodo di prova per i procuratori pubblici, nel senso che l'elezione verrebbe confermata (dal Consiglio della Magistratura) salvo che il candidato si riveli inadatto alla funzione.

L'introduzione di un periodo di prova sarebbe però connesso a una riorganizzazione del Ministero pubblico, segnatamente strutturando la carriera del procuratore pubblico e attribuendo maggiori competenza al PG e ai PGA.

11.4 Audizioni

L'Ordine degli avvocati ha indicato che potrebbe essere utile avere un interlocutore definito per le tematiche relative alla giustizia.”

11.5 Conclusioni della Commissione

La Commissione è contraria all'introduzione di un periodo di prova, perché ciò sarebbe contrario all'indipendenza dei magistrati.

In casi problematici la maggioranza commissionale confida che il Consiglio della Magistratura eserciti pienamente i propri poteri e applichi le sanzioni previste dalla legge.

12. CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra riportato, la maggioranza della Commissione chiede al Gran Consiglio di accogliere il rapporto di maggioranza e l'annesso decreto legislativo.

Per la maggioranza della Commissione speciale procedura elezione magistrati:

Maurizio Agustoni, relatore

Dadò - Ducry (con riserva) - Durisch -

Ferrara (con riserva) - Giudici -

Quadranti - Viscardi (con riserva)

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 10 maggio 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- viste
 - la mozione 28 novembre 2005 presentata da Monica Duca Widmer per il Gruppo PPD;
 - l'iniziativa parlamentare elaborata 14 aprile 2014 presentata da Marco Chiesa e Sergio Savoia;
 - l'iniziativa parlamentare generica 5 maggio 2014 presentata da Michela Delcò Petralli e cofirmatari;
 - la mozione 5 maggio 2014 presentata da Giovanna Viscardi e cofirmatari;
 - l'iniziativa parlamentare generica 16 dicembre 2013 presentata da Angelo Paparelli e cofirmatari;
 - l'iniziativa parlamentare generica 22 febbraio 2016 presentata da Matteo Quadranti;
- visto il rapporto 3 ottobre 2017 n. 5880R1/7002R1 della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

L'elezione dei magistrati di competenza del Gran Consiglio avviene previo concorso pubblicato a cura della Commissione giudiziaria del Gran Consiglio nel Foglio ufficiale per la durata minima di 15 giorni.

Art. 6 cpv. 3

Dopo l'esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette alla Commissione giudiziaria il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso.

Art. 7

La Commissione giudiziaria trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell'elezione, un rapporto comprendente:

- a) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza;
- b) l'elenco dei candidati;
- c) il preavviso della Commissione d'esperti sulle nuove candidature;

- d) copia degli eventuali rapporti con il Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati in carica;
- f) le sue proposte di elezione.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Le presenti modifiche di legge entrano in vigore il 1° gennaio 2018. Esse non si applicano tuttavia ai concorsi pendenti alla data della loro entrata in vigore.

.

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- viste
 - la mozione 28 novembre 2005 presentata da Monica Duca Widmer per il Gruppo PPD;
 - l'iniziativa parlamentare elaborata 14 aprile 2014 presentata da Marco Chiesa e Sergio Savoia;
 - l'iniziativa parlamentare generica 5 maggio 2014 presentata da Michela Delcò Petralli e cofirmatari;
 - la mozione 5 maggio 2014 presentata da Giovanna Viscardi e cofirmatari;
 - l'iniziativa parlamentare generica 16 dicembre 2013 presentata da Angelo Paparelli e cofirmatari;
 - l'iniziativa parlamentare generica 22 febbraio 2016 presentata da Matteo Quadranti;
- visto il rapporto 3 ottobre 2017 n. 5880R1/7002R1 della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati,

d e c r e t a :

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 21

Nella seduta costitutiva e per l'intero quadriennio il Gran Consiglio designa le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione della gestione e delle finanze, composta di 17 membri;
- b) Commissione della legislazione, composta di 17 membri;
- c) Commissione delle petizioni e dei ricorsi, composta di 17 membri;
- d) Commissione giudiziaria, composta di un membro per ogni gruppo parlamentare.

Art. 24a (nuovo) - Commissione giudiziaria

¹La Commissione giudiziaria si occupa di pubblicare nel Foglio ufficiale il concorso per l'elezione dei magistrati di competenza del Gran Consiglio per la durata minima di 15 giorni.

²Alla Commissione giudiziaria viene ²trasmesso il preavviso scritto della Commissione di esperti indipendenti sulle singole candidature.

³Essa trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell'elezione, un rapporto comprendente:

- a) l'elenco dei candidati;
- b) il preavviso della Commissione d'esperti sulle nuove candidature;
- c) copia degli eventuali rapporti del Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati n carica;
- d) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza.
- e) le sue proposte di elezione.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Le presenti modifiche di legge entrano in vigore il 1° gennaio 2018. Esse non si applicano tuttavia ai concorsi pendenti alla data della loro entrata in vigore.